

E' entrato in vigore il risarcimento diretto. Ciò significa che per i sinistri occorsi dal 1° febbraio 2007 è la tua Compagnia, e non quella di chi ti ha danneggiato, a prendersi cura della tua pratica.

Attenzione! Il risarcimento diretto è una procedura veloce di liquidazione del sinistro che si applica **esclusivamente se il sinistro rispetta le seguenti condizioni:**

1. Collisione in territorio italiano tra veicoli a motore immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano
2. Non più di 2 veicoli coinvolti, identificati ed assicurati per RCA, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili
3. Non vi devono essere gravi lesioni al conducente (al massimo fino al 9% di I.P.)
4. Urto contro rimorchio solo se lo stesso era agganciato alla motrice
5. Non ci deve essere coinvolgimento di trattore agricolo, macchina operatrice o ciclomotore non targato ex DPR n. 153 del 6/2006
6. Veicolo danneggiato da una parte distaccatasi dalla struttura di altro veicolo.

Se le condizioni sopra esposte non sono rispettate, non si potrà applicare la procedura di risarcimento diretto: è sempre comunque opportuno rivolgersi tempestivamente alla propria agenzia per denunciare il sinistro. Consulta la procedura di denuncia e di richiesta danni RCA.

Tieni presente che, per i sinistri accaduti dal 1° gennaio 2006, i terzi trasportati sul tuo veicolo che hanno subito lesioni personali o danni a cose proprie, devono richiedere i danni direttamente alla tua Compagnia.

Rivolgiti quindi al tuo agente e collabora con lui: sarà lui stesso a gestire in prima persona il tuo risarcimento.